

Modifiche da apportare al testo adottato

Capitolo/pag.	Testo adottato	Variazione	Valutazione
capitolo 9 paragrafo 9.3 pag. 173		<p>Dopo i 4 punti del primo paragrafo, aggiungere: "In linea generale, valgono come riferimento minimale i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è necessario sbarrare e/o intercettare la falda contenuta nei terreni di riporto nonché quella contenuta negli strati permeabili sottostanti il caranto (cosiddetta prima falda) al fine di impedire che le stesse refluiscono direttamente o indirettamente nelle acque lagunari; 2. nella realizzazione delle opere di sbarramento e/o intercettazione della falda devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare fenomeni di cross contamination tra la falda contenuta nei terreni di riporto e la prima falda; 3. il marginamento realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia e le relative opere di drenaggio costituiscono la migliore modalità per impedire la diffusione della contaminazione verso l'ambiente lagunare: nel caso le opere di marginamento non siano effettivamente avviate entro il 31.12.2004, è necessario adottare quali sistemi alternativi di intercettazione, barriere di pozzi di emungimento – o sistemi equivalenti efficaci - poste al confine del margine demaniale verso la laguna, fatta salva la necessità di eventuali ulteriori interventi sulla base dei dati disponibili; 4. dovranno essere realizzati interventi di cosiddetto retromarginamento, lungo il lato terra delle macrosole, al fine di assicurare la continuità della barriera per la chiusura delle singole macrosole; 5. le barriere di pozzi di emungimento devono essere realizzate in maniera da garantire flessibilità di gestione e integrazione con le opere di marginamento; l'interasse tra i pozzi di emungimento nonché la portata da emungere devono essere dimensionati in modo da garantire l'efficienza idraulica e l'efficacia idrochimica della barriera; 	<p>La Segreteria Tecnica ritiene opportuno integrare il paragrafo 9.3 con i criteri approvati dalla Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi a Venezia in data 27.02.04, come punto di riferimento minimale degli interventi di messa in sicurezza.</p> <p>Tali criteri dovranno inoltre essere recepiti nello spirito e nei contenuti in altri capitoli del master Plan, ovunque la trattazione lo renda necessario.</p>

		<p>6. nella realizzazione dei pozzi di emungimento deve essere data priorità a quelli ubicati nelle zone in cui si ha l'affaccio sulla laguna rispetto a quelli ubicati nelle zone interne. Sui margini lagunari deve essere assicurato, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'azzeramento per quanto possibile della diffusione della contaminazione; nelle zone interne l'emungimento riguarderà in primo luogo l'eliminazione di eventuale surnatante e di acque contaminate e con elevata possibilità di diffusione.</p> <p>7. si sottolinea l'importanza della realizzazione, in tempi brevi e comunque contestualmente agli interventi di marginamento e relativo drenaggio, ovvero di emungimento, di opere di collettamento nonché dell'adeguato trattamento delle acque emunte o drenate, che sono comunque da considerarsi rifiuti da trattare esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97; è fatto divieto di diluizioni, ovvero miscele allo stesso fine;</p> <p>8. entro i termini più brevi compatibili con l'adeguamento di impianti già autorizzati ovvero con la realizzazione di specifici impianti di trattamento delle acque emunte, gli scarichi delle medesime, qualora non avviate, nel rispetto della normativa vigente, al riutilizzo nei processi industriali, dovranno rientrare nei limiti della Tabella 2 Allegato 1 del D.M. 471/99;</p> <p>9. tra le misure di messa in sicurezza di emergenza deve essere contemplata anche l'eliminazione degli hot spots di terreno contaminato laddove si rilevino rischi igienico-sanitari e/o ambientali;</p> <p>10. si dovrà provvedere alla caratterizzazione e alla gestione del terreno contaminato rimosso in base alle disposizioni normative in vigore sui rifiuti."</p>	
capitolo 9 paragrafo 9.8 pag. 179	Alla 5° riga: "...punto 9.8.2..."	Sostituzione con "...punto 9.8.1..."	Errore materiale
capitolo 9 pag. 180	Nella tabella esplicativa delle procedure, cella relativa alle funzioni della Segreteria Tecnica.	Aggiunta della seguente frase: "... e coordinamento tecnico-operativo tra gli enti pubblici"	Maggiore specificazione delle competenze della Segreteria Tecnica

Capitolo 10 pag. 181		Al 5° capoverso, dopo le parole "...direttamente o attraverso rappresentanza associativa." Aggiungere il seguente periodo: "secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge Regionale 30.01.04, n. 1, che prevede la partecipazione regionale ad una società mista a prevalente capitale pubblico, per favorire la realizzazione e la gestione dell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera".	Modifica conseguente all'entrata in vigore della L.R. 30.01.04, n. 1, art. 19.
Capitolo 10 pag. 182		Al 4° capoverso, sostituzione delle parole "Tale soggetto gestore..." con "La società mista..."	Modifica conseguente all'entrata in vigore della L.R. 30.01.04, n. 1, art. 19.
Appendice 2 Scheda n. 1	Tabella 1.2	Si prende atto, sulla base della documentazione consegnata da MAV alla Segreteria Tecnica in data 15.03.04, che i costi ed i tempi di esecuzione dei marginamenti si sono modificati rispetto a quanto riportato nella versione adottata in data 22.12.03 ed a quanto esaminato e discusso nella Conferenza di servizi del 27.02.04. Verrà pertanto aggiornata la tabella sulla base delle nuove comunicazioni e quanto ad essa collegato (testi/tabelle/figure).	La carta allegata riporta la situazione aggiornata e vigente per quanto riguarda i tempi di avvio e completamento dei lavori di confinamento previsti per l'intero sito di interesse nazionale.
Capitolo 8 pag. 117	Prima di "le schede di intervento"	Va reinserito il seguente testo, già presente nella versione di marzo 2003: "Va inoltre evidenziata l'opportunità che per quanto riguarda la realizzazione e la gestione degli interventi di cui alle sottostanti schede n. 2, 3, 4 e 5 sia attivato uno specifico Programma di Controlli al fine di migliorare il sistema dei controlli ambientale e dei monitoraggi. Le finalità specifiche sono quelle di: - razionalizzare ed omogeneizzare le attività di controllo con particolare riferimento alle procedure di prelievo, analisi ed elaborazione dati; - corretto dimensionamento del sistema di controlli (ad es. n. dei prelievi, analisi e verifiche) rispetto alla dimensione dell'impianto o dell'intervento; - fornire ai soggetti interessati e alla popolazione un aggiornamento periodico degli interventi e dell'evoluzione delle matrici ambientali coinvolte. Il Programma dei Controlli, da approvarsi contestualmente all'approvazione del progetto di intervento, deve essere predisposto ed eseguito da personale qualificato e indipendente. In particolare per gli interventi di cui alle schede n. 4 e 5, il Programma dei Controlli può coincidere con quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 3/200."	Errore materiale

<p>Appendice 2 Scheda n. 2 Pag. 2.6</p>	<p>Dopo "...prevedere escavi a maggiore profondità"</p>	<p>Aggiunta della seguente frase: "Quali valori accettabili per ritenere non necessaria la prosecuzione dello scavo verranno utilizzati specifici valori di intervento per i sedimenti di aree fortemente antropizzate che saranno approvati dalla Conferenza di Servizi Decisoria"</p>	
---	---	---	--

LB/c:allegato 3 master plan.doc